

CONVENZIONE COMUNALE
FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
TELECOMUNICAZIONE RADIO PER IL POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

L'anno duemilaventicinque (2025), nel giorno risultante dalla apposizione della sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

FRA

Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – codice fiscale 00104330493 - con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1 legalmente rappresentato da *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*, e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di integrazione di cui in ultimo l'Ordinanza Sindacale n. 213 del 30/06/2025, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del xx/xx/yyyy.

E

Associazione volontari di Protezione civile “RADIO CLUB FIDES” ODV – codice fiscale 92070260499, iscritta nell’Elenco Regionale della Toscana del Volontariato di Protezione Civile con n. 166 con Dec. Dir.le 2127/2008 (rilevato dall’Elenco Cesvot della Regione Toscana) ai sensi della Legge Regione Toscana n. 67/2003, con sede legale in Livorno, via Graziani 25,

rappresentata dal Presidente *Omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e domiciliato per la carica ove sopra (in seguito semplicemente “l’associazione”);

VISTI E RICHIAMATI

- l’articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., “*Codice della Protezione Civile*”, in particolare gli artt. 2, comma 6, 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 12, comma 2, 13, comma 1;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare gli artt. 55 e 56;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare gli articoli 1, comma 1 *bis*, 11 e 12;
- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e contratti (artt. 1173 e ss.);

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*”, con particolare riferimento all’art. 10;
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

PREMESSO

- che i Comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dell'operato di cittadini – sia singoli che associati – per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Livorno, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l'attività delle libere forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;
- che il Sistema di Protezione Civile, per poter operare al meglio, richiede il più ampio coinvolgimento del volontariato di protezione civile, ed in particolare, la massima valorizzazione delle sue risorse;
- che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed iniziative presenti sul territorio e per utilizzare al meglio le risorse finanziarie, intende assicurare le attività di protezione civile di propria competenza anche attraverso le associazioni di volontariato di protezione civile (nel seguito, semplicemente “associazioni”);
- che fra il Comune di Livorno ed alcune associazioni – individuate con procedura ad evidenza pubblica formalizzata da un *“Avviso pubblico finalizzato alla individuazione delle associazioni di volontariato organizzato di protezione civile da inserire tra le componenti del Servizio di protezione civile comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di Livorno”* (di seguito, semplicemente, “avviso pubblico”) di cui alla determinazione n. 11101 del 20/12/2024;
- che all’art. 4 della suddetta convenzione originaria sono definite (ed indicativamente elencate, senza valore tassativo) le attività che le associazioni garantiscono e per le quali si impegnano ad assicurare il

supporto e la collaborazione secondo quanto proposto nel progetto presentato nell'ambito del sopra citato avviso pubblico, nonché secondo quanto previsto nell'avviso stesso;

- che all'art. 10 della convenzione originaria si prevede espressamente che "*Il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, potrà adottare specifici provvedimenti per lo svolgimento delle medesime attività previste dalla presente convenzione.*

In caso di specifiche necessità aggiuntive riguardo le attività previste dal bando, l'amministrazione potrà procedere al soddisfacimento di tali necessità, attivando le associazioni interessate, previa individuazione delle risorse aggiuntive che saranno di volta in volta impegnate a favore delle suddette associazioni.”

- che, al fine di potenziare il Servizio di protezione civile comunale, si rende necessario implementare la dotazione strumentale del Servizio stesso, in particolare provvedendo affinché l'insieme delle associazioni facenti parte del suddetto servizio abbiano a disposizione adeguati e aggiornati dispositivi di telecomunicazione radio, da utilizzare durante la gestione delle emergenze di Protezione civile o per altre necessità strettamente connesse, quando espressamente richiesto dal Coordinamento del Servizio;

- che l'Associazione volontari di Protezione civile “RADIO CLUB FIDES” ODV – codice fiscale 92070260499 – con sede legale in Livorno, via Graziani 25, facente parte del Servizio di protezione civile comunale, risulta, stante l'elenco di associazioni firmatarie della convenzione originaria, l'unica attiva nello specifico ambito operativo di cui all'oggetto della presente

convenzione e, pertanto, qualificata per procedere alla corretta individuazione e gestione dei dispositivi più idonei per gli scopi citati al precedente capoverso;

- che, per quanto sopra detto, si rende necessario, a monte del richiamato art. 10 della convenzione, adottare specifici provvedimenti al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo di fare fronte a tutte le necessità del Servizio di protezione civile comunale, come sopra specificate;

- che queste premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Le parti, come sopra costituite, convengono quanto specificato nei successivi paragrafi.

L'associazione si impegna:

- ad acquistare n. 17 dispositivi radio conformi a quanto specificato nel successivo art. 4;
- a procedere all'idonea configurazione dei suddetti per le finalità del Servizio di protezione civile comunale;
- a rendersi disponibile per fornire supporto tecnico al Servizio di protezione civile comunale in merito all'utilizzo dei dispositivi;
- a mettere a disposizione a titolo gratuito i suddetti dispositivi alle associazioni facenti parte del Servizio di protezione civile comunale (almeno uno per ogni associazione);
- nel caso di uscita dal Servizio di una o più associazioni, a riprendere

in carico le radio precedentemente consegnate alle suddette e a riassegnarle alle eventuali associazioni subentranti, oppure a metterle a disposizione del Servizio di protezione civile comunale, in base alle indicazioni puntualmente fornite dal Coordinamento del Servizio di cui sopra.

Il Comune provvede al rimborso delle spese d'acquisto delle attrezzature in questione, con le modalità specificate nel successivo art. 8.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE

Per l'associazione resta designato il Responsabile Operativo già indicato nell'ambito della convenzione originaria, e restano validi, come già indicati nell'ambito di detta convenzione, sia l'indirizzo di posta elettronica che il numero di telefono di riferimento, nonché l'eventuale numero telefonico di reperibilità specifico.

L'associazione assicura, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature di proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa, a suo tempo già proposti nel progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione dell'associazione è “datore di lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i membri dell'associazione ed il Comune, neanche a titolo precario od a tempo determinato.

L'associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale,

nonché da eventuali oneri legati alla gestione e manutenzione delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

In caso di infortuni al personale o danni a terzi durante l'utilizzo della strumentazione di cui sopra l'associazione risponde direttamente, manlevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.

Quanto sopra detto in merito a responsabilità ed oneri si estende alle singole associazioni che usufruiranno della strumentazione messa a disposizione gratuitamente.

Nello svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, comprese le attività oggetto della presente convenzione, l'associazione garantisce che i propri volontari e volontarie operino secondo quanto stabilito dal Piano di protezione civile comunale e dagli strumenti di programmazione e pianificazione ad esso sovraordinati.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E ACCESSORI

Sono di seguito elencate le caratteristiche minime alle quali i n. 17 dispositivi radio portatili devono risultare conformi:

- Tipologia: dispositivo radio portatile;
- Normativa: omologate ai sensi del Dec. Lgs 1 agosto 2003 nr 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i.;
- Compatibilità Europea: direttiva 2014/53/UE (RED);
- VFO: programmazione da P.C.;
- Banda di frequenza: VHF;
- Sistema di emissione: F3E (FM banda stretta – analogica no digitale)
 - non modificabile;

- Potenza di uscita: selezionabile max 5 watt out RF – su tre livelli;
- Canali memorizzabili: 16 ch minimo;
- CTCSS: SÌ - 50 toni;
- DCS: SÌ - 107 codici;
- Selettive: SÌ – programmabili;
- Passo di canalizzazione: 12,5 KHz – non modificabile;
- Display: visualizzazione come da programmazione: nome ch,
potenza, s/n;
- Altre funzioni: VOX, Scanner delle memorie, BCLO, potenza della
trasmissione, Scrambler e/o voice compressor, T.O.T., Selettiva 5 toni
e 5 + 5, squelch, risparmio batterie, marchio CE;
- Batteria: Li – Ion - Ioni di litio;
- Resistenza: IP 54 resistenza a polvere e umidità;
- Caricatore rapido da parete: SÌ;
- Cavetto di ricarica: SÌ;
- Antenna: SÌ – sganciabile tramite filettatura SMA connettore;
- Clip da cintura: SÌ.

I dispositivi radio portatili dovranno almeno essere preferibilmente dotati dei seguenti accessori:

- Microfono esterno collegato via cavo spiralato con cassa armonica grande per migliore intelligibilità del parlato;
- Dotazione nel corpo terminale radio o sul microfono di possibilità di uscita audio per auricolare o cuffia tramite jack.

ART. 5 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2025, salvo eventuali

proroghe.

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse complessive, a valere sul bilancio comunale, per finanziare quanto previsto dalla presente convenzione, trovano copertura come nel seguito specificato:

- € 4.250,00 imputandola al Cap. 9324/10 “Trasferimento Protez. Civile – Reimp. Avanzo Libero” del PEG 2025/2027, annualità 2025, C.P.F. 1.04.04.01.001, Impegno n. 2025/xxxx;

La somma complessiva di € 4.250,00 verrà impiegata unicamente per il rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dall’associazione per l’acquisto delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

ART. 7 – UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE RESIDUE

Le eventuali risorse finanziarie residue rispetto all’acquisto dei 17 dispositivi come descritti all’art. 4 potranno essere destinate all’acquisto di ulteriori dispositivi radio, parti di ricambio per le medesime attrezzature, altre attrezzature e/o elementi funzionali a quanto previsto dalla presente convenzione. Tale materiale aggiuntivo potrà essere messo a disposizione del Servizio di protezione civile comunale, in base alle indicazioni puntualmente fornite dal Coordinamento del Servizio.

ART. 8 – RIMBORSO SPESE

Il Comune, per l’acquisto delle attrezzature definite agli artt. 4 e 7 della presente convenzione e per il periodo di validità definito all’art. 5 della stessa, si impegna a corrispondere all’associazione, quale rimborso spese, un importo pari alla somma delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli acquisti effettuati.

L'associazione, con la firma del presente Atto, accetta di non riassegnare le somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri membri.

Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese.

ART. 9 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante invio della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute per gli acquisti delle attrezzature previste dalla presente convenzione.

Le spese di cui trattasi verranno rimborsate comunque nel limite massimo delle risorse disponibili come individuate all'art. 6.

Il Settore Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.

I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui conti correnti che saranno indicati dall'associazione.

ART. 10 – SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

Qualora il Comune verifichi eventuali inadempienze – da parte dell'associazione – rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, procederà con l'avvio della procedura di contestazione, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'associazione potrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di

invio della contestazione stessa.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta, oppure qualora le osservazioni formulate dall'associazione risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune, secondo la gravità di quanto accertato, potrà:

- segnalare alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Protezione Civile l'inadempienza verificata;
- disporre la sospensione dell'operatività dalla presente convenzione nei confronti dell'associazione fino al momento in cui siano ripristinate le condizioni previste dalla presente convenzione, fermo restando che il rimborso spese sarà determinato in funzione delle attività effettivamente svolte e/o delle attrezzature effettivamente messe a disposizione;
- disporre l'esclusione dell'associazione dalla convenzione qualora questa non sia più in grado di rispettare, con continuità, le norme del presente accordo;

In caso di sospensione, oppure di esclusione, dell'associazione dalla convenzione, il Comune di Livorno procederà al rimborso delle spese sostenute dall'associazione fino a tale data;

Nel caso in cui la Regione Toscana o il Dipartimento della Protezione Civile dispongano l'esclusione o la decadenza dell'associazione dai rispettivi elenchi del Volontariato di Protezione Civile, il Comune, una volta venuto a conoscenza di ciò, potrà dichiarare l'associazione decaduta dalla presente convenzione.

ART. 11 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Le parti convengono, di comune accordo, che la presente convenzione è registrabile in caso d'uso, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi

dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. “*Codice del terzo settore*”.

ART. 12 – SPESE

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'associazione, la quale, con la firma del presente atto, accetta di sostenerle.

ART. 13 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente atto, l'associazione elegge speciale domicilio in Livorno presso la Casa Comunale.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 15 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza

adeguato.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie allo svolgimento delle attività o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come “particolari” dall’art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell’ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l’Amministrazione è parte

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all’adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all’esecuzione dei contratti di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003

(Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguitamento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, allo svolgimento delle attività e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essendo comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di

Pubblico Servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere

esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it.

La sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di Livorno

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

p. l'Associazione volontari di Protezione civile “RADIO CLUB FIDES”

ODV

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto *Omissis*, in qualità di Presidente dell'Associazione volontari di Protezione civile “RADIO CLUB FIDES” ODV, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – organizzazione; 3 – responsabilità; 5 – validità della convenzione; 6 – risorse finanziarie; 8 – rimborso spese; 9 – modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione e pagamento dei rimborsi; 10 – sospensione, esclusione e recesso; 11 – registrazione e imposta di bollo; 12 – spese; 13 – elezione domicilio; 14 – foro competente; 15 – informativa relativa al trattamento dei dati personali.

p. l'Associazione volontari di Protezione civile “RADIO CLUB FIDES”

ODV

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 14b00f1b0e7b3ca4689ef7856e21a8238b43978d259cee99f3138e5b23e982ae

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9552/2025

Data: 26/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "RADIO CLUB FIDES" ODV (EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE), INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, PER L' ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE RADIO DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a8911fa0b18d4def_p7m&auth=1

ID: a8911fa0b18d4def